



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

68. Volendo la Santità &c. Editto circa l'Habito, e Tonsura de Chierici, e
Sacerdoti.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

Derogatio
nes.

rum hebdomadarum satisfecerint, aut cùm partibus concordaverint, ullo modo suffragari posse, aut debere.

§. 7. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, præsentim quibus facultas absolvensi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles indulgentiarum, & facultatum hujusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari queant, necon regulâ nostrâ de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorūcumque Ordinum, & Congregationum, sive Institutorum regularium, etiam jura-mento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indulcis, & Letteris Apostoli-cis eisdem Ordinibus, Congregationibus, & Institutis, illorumque personis quomodolibet con-cessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret illorum tenores præsentibus pro sufficienter expre-sis, ac formam in eis traditam pro sufficienter servata habentes, hac vice specialiter, nominatim, & expressè ad effectum præmissorum derogamus, catenisque contraria quibusunque.

§. 8. Ut autem præsentes nostræ, quæ ad singuli loca deferri non possunt, ad omnium noti-tiam facilius deveniant, volumus ut earundem præsentium transsumptis, vel exemplis, etiam im-pressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Dignitate Ecclesiastica consti-tutæ munitis, ubique locorum, & gentium ea-dem profructus fides habeatur, quæ haberetur ipsiis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensa. Da-tum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 3. Decembris 1695. Pontifi-catus Nostri Anno Quinto.

J. F. Card. Albanus.

Fides
Transsump-torum.Dat. 3. De-cem. 1695.
P. A. 5.Publicatio
in Urbe.

Anno à Nativitate Domini Nostri JESU Christi millefimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Indictione terria, die vero tertia Mensis Decembris, Pon-tificatus autem Sanctissimi in Christo Paris, & Domini Nostri, Domini INNOCENTII Divinæ Pro-videntia Papæ XII. Anno Quinto: Supradictum Breve affixum, & publicatum fuit ad valvas Ecclesiae Sancti Johannis Lateranensis, Principis Apostolorum, & Sanctæ Marie Majoris de Urbe, & in Acie Cam-pi Flora, at in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Joannem Grecum ejusdem Sanctissimi Domini Nostri Papa Cursorem.

Pro D. Magistro Cursorum Joannes
Baptista de Comitibus.

LXVI.

De Ordine

SS. D. N. INNOCENTIUS PAPA XII.

Expre-men-da a peren-tibus pro-videri de Beneficiis Ecclesiasti-cis.

Ræcipitur omnibus, & singulis concurrenti-bus ad quævis Beneficia quomodolibet va-cantia, quod in supplicibus libellis teneantur om-nino, & obligati existant exprimere eorum at-a-rem, annos præsentia personalis in Romana Curia, Beneficia per eos obtenta, seu in quibus, vel ad quæ Jus habent, & verum annum valorem, nec-non resignata, ac etiam locum eorum ordinariae habitationis, & Provulis cum decreto recessendi, qui intra tres menses proximos non paruerint dicto decreto, Beneficia sic obtenta post dictum termi-

nun censeantur eo ipso vacare, ita ut de illis per Sedem Apostolicam irremissibiliter aliis personis ha-bilibus, & idoneis providebitur, & aliquo in præ-missis ut supra deficiente, gratia cujusvis Beneficii sic impetrata nullatenus sibi suffrageretur, & nulla sit. Hac die 8. Augus-ti 1691.

B. Card. Prodatarius

NOTIFICAZIONE.

LXVII.

Audientia
publica
præfanda
notificatur

L A Santità di Nostro Signore fa sapere, come Lunedì prossimo 19. del corrente mese di Novembre 1691, darà pubblica udienza, nella quale ammetterà, & ascoltarà benignamente tutti, inten-dendo di darla ancora in tutti li Lunedì susseguenti, quando non venghino impediti dal Con-cistoro, o altra Funtione.

LXVIII.

Editto circa l'Habito, e Tonsura de' Chierici, e Sacerdoti.

GASPAR Tir. S. Marie Transtiberim S. R. E. Pres-byter Card. de Carpino Sanctissimi D. N. Papa Vi-carius Generalis &c.

Ut Clerici,
& Pres-te-ri ince-dant in
habitu, &
tonsura.Quinam
Clerici
compre-hendantur

Volendo la Santità di Nostro Signore, che ommiramente, & con ogni puntualità si offriva, & si dia esecuzione alla disposizione de Sacri Canoni, e degli Editti altre volte pubblicati, tanto circa la decenza dell'Habito, quanto circa la Tonsura Ecclesiastica, con cui li Sacerdoti, e li promossi agli Ordini Sacri, e li Chierici di prima Tonsura, che tengono Beneficii Ecclesiastici di qualunque sorte etiamdi semplici, o che ser-vono con salarii in Chiese, devono secondo la di-sposizione de' medesimi Sacri Canoni incedere, e molto maggiormente comparire a gli Altari per cele-brare, o fare altre funzioni Ecclesiastiche, come anco circa la modestia, e decenza di prepararsi in tempo, e luogo, che devono celebrare; Col pre-sente pubblico Editto di ordine, & commissione spe-ciale della Santità Sua si rinnova particolarmente l'Editto della san. mem. di Clemente IX. pubblicato li 29. Giugno 1667., e l'altro della san. mem. d'Inno-centio XI. pubblicato li 10. Ottobre 1681. Et à quelli inherendo, e respertivamente ampliandoli, si ordina, e comanda, che nesun Sacerdote, o Ordinato in Sacris, o Chierico come sopra polla andare per Roma della levanta del Sole fino a mez-z'ora di notte vestito con habito, e veste curta, mà debba incedere con habito lungo fino al collo del piede, derto vulgarmente habito Talare, e debba portare la Chierica, e Corona, o sia Tonsura Chiercale della grandezza conve-niente all'Ordine, e grado di ciascheduno, la quale non sia di minor grandeza d'un testone, e sia totalmente apparente, e così spesso rinnovata, che si possa ben vedere.

§. 2. Si ordina parimente, e commanda, che nesun Sacerdote, o Ordinato in Sacris, o Chie-rico ancor di prima Tonsura come sopra porta Zazzara, o Capigliatura, e molto meno Capelli, e Zazzara finta, chiamata volgarmente Perucca, che copra la fronte, e l'orecchie.

§. 3. Sotto pena in ciascheduno di detti casi, e per qualsivoglia volta, che si trasgredirà della Car-cere, e di seudi dieci d'applicarsi ad Opere, a Luoghi pii in conformità del solito.

§. 4. Et oltre l'inciso delle dette pene posso-no esser certi quelli, che contraverranno, che il di-fetto della debita Tonsura, & habito Talare, & accomodatura modesta de cappelli porterà ad effi, e ciascheduno di loro il totale impedimento alle pre-tensioni di qualsivoglia impiego Ecclesiastico.

Editta An-tecefforū
indicanturAb ortu So-
lis usque
ad medianu
noctis horam
incedendam
in habitu ta-lari.Tonsura,
sue corona
cuicunque Or-
dinis con-
veniens.Coma non
cooperat
frontem au-
res.Poena ad-
versus con-
travento-
res.Contravé-
tio impe-
dit con-
fessionem
munerum
Ecclesi-
sticorum.

§. 5. Si

In casu itineris, vel necessitatis dabitur licentia brevioris habitus, sed nigri coloris.

Celebrantes sine vetustatari propriis incident in Edictum

Colloquitiones, & Tabacu prohibentur in Sacristia, & punientur etiam Sacrista.

Sacristis, & aliis prohibetur admisio Sacerdotum ad celebrandum, nisi habeant licentiam Emin. Vicarii, & habitum non mutuatum à Sacristis.

Poenae de facto incurrente.

Ne permitatur celebrari cum ficto capitilio.

Properantia in celebrando reprehenditur.

Confirmatio editiorum antecedentium, & ne celebretur fine licentia.

§. 5. Si notifica nondimeno, che con licenza, che si darà da S. E. o da Monsig. Vicegerente in scritto speditamente, e gratis si permetterà in occorrenza di far viaggio, o altra causa legittima, che le suddette vesti, e ferrajoli siano più curte, purché convenga all'onesta dell'Ordine, e non siano di altro colore che nere, & in questa conformità, e non altrimenti si dovranno intendere le licenze, che si daranno, & in caso contrario s'incererà la pena della Carcere, e perdita di tali habiti.

§. 6. Et alle suddette pene di Carcere, e pecuniarie, & altre maggiori ad arbitrio soggiaceranno quei Sacerdoti, che contro la forma del presente, & altri editti come sopra pubblicati celebraranno in alcuna Chiesa si dentro, come fuori di Roma, se non in habitu del tutto decente, e proporzionato allo stato, e condizione Ecclesiastica, e specialmente con veste Talare, e sia quella stessa, con la quale ciascheduno vada alla Chiesa, e non prefa in prefitto meramente per l'atto di celebrare, o somministrato dal Sagrestano.

§. 7. Che nel trattenersi li Sacerdoti nelle Sagrestie non consumino il tempo in vani discorsi, ma stiano quieti, e modesti, come comporta il luogo, che serve principalmente al Culto di Dio, & al raccolgimento per la preparazione al Sacrificio, e rendimento di gracie doppio di esso, e non vi piglino Tabacco ne in fumo, nè in polvere, nè masticato come cosa pregiudiziale alla polizia, e decoro Ecclesiastico, sotto le medesime pene immediatamente espresse tanto per quelli, che v'incorronno, come per li Sagrestani, che lo permettessero, e non vi possesso il debito rimedio.

§. 8. Parimente si comanda come sopra a tutti li Rettori, Sagrestani, Cappellani, Custodi, & altri sotto qualivoglia nome deputati all'amministrazione, o cura, o sopraintendenza di qualivoglia Sagrestia, tanto nelle Basiliche, Collegiate, Parochiali, Congregazioni, Oratori, Cappelle, & Hospedali, & ogni altra Chiesa Secolare, quanto di qualivoglia Chiesa Regolare, si dentro come fuori di Roma, che non permettano ad alcun Sacerdote il celebrare nelle loro Chiese, se non haverà la solita licenza di S. E., e porterà l'habit, e Tonsura predetta, qual'habitò il Sacerdote l'hà da portare avanti che entri in Sagrestia, nè deve essergli imprestito dal Sagrestano sotto la medesima pena della Carcere, e di scudi dieci da applicarsi come sopra, e di più la sospensione di loro Offitii, & altre ad arbitrio secondo la maggior negligenza, che commetteranno nella trasgressione di questo Editto, le quali pene s'inceranno de fatto da ciascheduno de'sopradetti ogni qual volta, che l'haveranno traghedito, & auvertiranno sotto le medesime pene di non permettere, che alcun Sacerdote celebri con la Zazzara finta, o sia Perucca.

§. 9. E per lo scandalo, che porta il vedere li Sacerdoti, che si affrettano troppo nel leggere, o nel fare le ceremonie, ordiniamo, che nelle Sagrestie vi sia un Horologio da ruote, o da polvere, per mezzo del quale il Sagrestano possa conoscere, se il celebrante impiega nel Sacrificio il debito è proporzionato tempo, che non dovrà essere meno di un terzo di hora, e trovandosi doppo essere stati auvertiti da Sagrestani a perseverare i Sacerdoti in questa indecenza si debbano licenziare, e privare dell'Officiatura, con dare a S. E. in nota li loro nomi sotto le pene già espespedi dieci scudi, & ad altre ad arbitrio, per li Sagrestani, che lo comportassero, e non rimessassero a quanto si è detto.

§. 10. In oltre si dichiara col presente Edditto confermato ogni altro, che sia stato pubblicato in quest'istessa materia, e particolarmente, che nessuno possa celebrare in qualivoglia Chiesa, o Oratorio senza licenza in scriptis di S. E. o di Monsignor Vice - Gerente, nè li Sagrestani possino lasciar celebrare senza la detta licenza, sotto pena tanto alli Celebranti, come alli Sagrestani di scudi

dieci per ciascheduna volta da applicarsi à luoghi pii come sopra.

§. 11. Avertendosi che nelle Chiese di Monache è necessario d'havere una licenza particolare, che esprima una speciale facoltà di celebrare in dd. Chiese.

§. 12. Per rimediare anche all'abuso della celebrazione delle Messe in hore intempestive commandiamo, che non si possa cominciare à dir le Messe prima di un hora avanti l'Aurora, e che ad un hora doppo mezzo giorno debbano ellere del tutto finiti li Sacrifici sotto l'istesse pene imposte nel Capitolo precedente, tanto alli Celebranti, come à Sagrestani, nò ostante qualivoglia pretesa Consuetudine, o Privilegio in contrario, che non sia stato esibito nella Segretaria, e riconosciuto, & approvato da S. E.

§. 13. Et acciòche i Laici habbino occasione di prendere in tutto buon esempio dagli Ecclesiastici, e si tolga ogni attacco di mormorazione, l'E. S. ordina, e comanda sotto le pene arbitrarie, che nelle Cafè fabricate per stanza, & uso de Canonici, o altri Ministrì di Chiesa non habitino Donne, etiam Parenti in qualivoglia grado, e nell'altre non depurate a servizio de' Canonici, o Chierici non vi stiano, se non per causa dall'E. S. approvata.

§. 14. Che le Cafè delle Chiese, o vero porte di esse non siano affittate a Laici se non per causa di necessità da approvarsi como sopra.

§. 15. Che li Sacerdoti non possino Procurare, Avocare, Difendere, nè fare qualvisia attione di Caute dinanzi a Giudice Laico, eccetto che nelle Cause dalli Sacri Canoni permele, nel qual cafo s'impetri dall'Eminenza Sua la licenza in scritto.

§. 16. Che li Sacerdoti, & altri Ecclesiastici promossi agli Ordini Sacri non portino Arme di sorte alcuna, nè da fuoco, nè di punta, ne anche sotto protesto di andare a caccia senza licenza di S. E., quale si dara gratis come di sopra.

§. 17. Che questo medemo Editto si debba tenere affiso nelle Sagrestie dalli Sagrestani à vista d'ogn'uno sotto pena della privazione del loro Officio ad arbitrio; E che pubblicato, & affiso, che farà conforme al solito, obblighi qualivoglia Persona, come se li fosse stato personalmente intimato. Datum Romæ ex Adibus nostris hac die 20. Novembris 1691.

G. Card. Vicarius.

Alexandro Preposto Bonaventuri Secret.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiae, & in acie Campi Flora, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Sanctem Fabrum Eminensiss. & Reverendiss. D. Card. Vicarii Mandatarium.

Ad celebrandum in Ecclesiis Monialium requiritur specialis.

Tempus extra quod celebrare non licet designatur

In adibus Canonicilibus nullæ habentem mu- li
eres.

Domus Ecclesiastorum non locentur Laicis.
Presbyteri non defendant Caulas earam Justice Laico.

Arma non deferant.

Obligatio retinendi Edictum affixum in Sacrificia.

Publicatio die 20. Novembr. 1691.

LXIX.

Editto sopra il pagamento del Porto delle Lettere, e d'altro, che si manda per la Bolzetta.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Card. Altieri della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Volendo la Santità di Nostro Signore provvedere, che da suoi Ministri, & Officiali di ogni forte, si camini con quella chiarezza maggiore, che si può, ad effetto che i Suditi del suo Stato, & ogni altra persona, che habbia commercio in esso Stato, resti sicura di non ricevere aggravio alcuno nella Tassa del porto delle lettere, e d'altro, che si manda per la Bolzetta. Si come anco provvedere all'indennità de'Mastri delle Poste, acciò ogn'uno corrisponda conforme al dovere, e non sia esente alcuno, eccetto per li Eminentissimi Signori Cardinali di Santa

Ne subditis graventur, neve fraudulent Ap-palatores praescribuntur, & publicatur Taxa super mercede portus Literarum, & rerum.